

**RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
(art. 17 CCNL 1/4/1999) ANNO 2010 – UTILIZZO.**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

In accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dal Revisore dei Conti, si trasmette la presente relazione contenente gli elementi illustrativi che hanno portato alla definizione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1999 (ora art. 31 commi 2 e 3 CCNL 22.01.2004).

Premesso:

- che con deliberazione n. 99 del 17/05/2010 la Giunta Comunale ha individuato le risorse decentrate ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 destinate alla costituzione del fondo, rinviando a successivi separati provvedimenti l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e CCNL 22.01.2004;
- che con successive deliberazioni G.C. n. 128 del 05/07/2010 e n. 216 del 01/12/2010 è stata autorizzata la stipula dell'Accordo per la ripartizione del fondo anno 2010, integrato a seguito degli incrementi di cui all'art. 15 comma 1 lett. k) C.C.N.L. del 1.4.1999
- che la norma dell'art. 9 comma 4 introdotta dal D.L. 78/2010 conv. in legge n. 122 del 30.07.10 stabilisce il divieto di corrispondere le somme relative all'aumento "una tantum" del fondo per il salario accessorio parte variabile stanziata ai sensi dell'articolo 4 CCNL 31/7/2009, a decorrere dalla mensilità di giugno del corrente anno;
- che, conseguentemente, le somme derivanti dall'integrazione suddetta, disposta ai sensi del citato art.4, non possono essere distribuite all'interno del fondo medesimo;
- che dal confronto con le RSU e le rappresentanze sindacali è scaturita l'allegata proposta di rimodulazione nell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2010;

Ciò premesso, si illustra di seguito la proposta di utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2010 definita nella riunione del 17.12.2010.

UTILIZZAZIONE DEL FONDO – PARTE VARIABILE

Le risorse aggiuntive previste quale aumento "una tantum" del fondo per il salario accessorio parte variabile dall'articolo 4 CCNL 31/7/2009 per l'anno 2009, destinate a specifici progetti di recupero di produttività e all'attivazione di sistemi di monitoraggio delle prestazioni, in base alla norma dell'art. 9 comma 4 del D.L. 78/2010 conv. in legge n. 122 del 30.07.10 non possono essere erogate a decorrere dalla mensilità di giugno del corrente anno, in quanto eccedenti la misura del 3,2% quale limite degli incrementi contrattuali del biennio economico 2008/2009.

Stante il divieto di legge contenuto nella manovra finanziaria, che ha stabilito l'inefficacia della clausola di cui all'art. 4 del CCNL 31.07.09 ridisegnando complessivamente i vincoli che gli enti locali sono tenuti ad osservare in materia di personale, si rende necessario rimodulare l'accordo per la ripartizione del fondo, previa verifica del suo utilizzo diretta a determinare eventuali economie all'interno degli stanziamenti di spesa e così addivenire, nel rispetto dei vincoli di destinazione contrattualmente previsti, all'ottimale e più razionale impiego delle risorse disponibili.

Pertanto, la somma destinata ai compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi risulta variata in diminuzione per € 5.103,86, quale minore somma derivante dal divieto di erogazione dell'integrazione ex art. 4, comma 2, lett. b CCNL 08/09, e in aumento di € 4.677,96, quale importo derivante dalle economie di spesa disponibili verificate a consuntivo all'interno del fondo, così specificate:

VOCI		IMPORTO	ECONOMIE	IMPORTO RIMODULATO
quota riservata alla costituzione del fondo per corrispondere gli incrementi collegati alla progressione economica orizzontale (art. 5 del C.C.N.L. 31.03.1999) con riduzioni dei part-time	€.	49.517,23	1.547,28	47.969,95
quota riservata alla indennità di comparto (art. 33, c. 4. lettere b) e c), del C.C.N.L. 22.01.04 con riduzioni dei part-time	€.	15.021,42	830,68	14.190,74
quota riservata al pagamento delle indennità di indennità di turno+reperibilità+maneggio valori+orario notturno e festivo+rischio (art. 17, c. 2, lettera d) – somme a consuntivo	€.	9.000	2.300,00	6.700
TOTALE ECONOMIE	€.		4.677,96	

Si procede conseguentemente alla rimodulazione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse precedentemente definito in data 28.05.2010 come integrato in data 20.10.2010, nei termini riportati nel seguente prospetto:

VOCI		IMPORTO	IMPORTO RIMODULATO
integrazione ex art. 4, comma 2, lett. b CCNL 08/09 pari a 1,0% monte salari 2007 – somme accantonate per cui sussiste il divieto di erogazione ai sensi dell'art. 9 comma 4 D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010	€	5.103,86	5.103,86
quota riservata per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, c. 2, lettera a)	€.	28.001,35	32.679,31
Totale risorse per la produttività e il miglioramento dei servizi	€	33.105,21	37.783,17

Eventuali economie che si dovessero accertare a conclusione delle procedure di liquidazione delle indennità di competenza dell'anno 2010 saranno utilizzate per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Sardara, li 28/12/2010

Il Responsabile servizio Personale